

||| Decreto "Agosto" - misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia

In breve

Il DL 14.8.2020 n. 104 (c.d. Decreto "Agosto"), recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia, è stato pubblicato sul S.O. n. 30 alla Gazzetta Ufficiale 14.8.2020 n. 203 ed è entrato in vigore il 15.8.2020. Dovrà essere convertito in legge entro il 13.10.2020. Le relative disposizioni sono pertanto suscettibili di modifiche e/o integrazioni in sede di legge di conversione.

Tra gli aspetti più rilevanti per le imprese introdotti dal nuovo Decreto si annoverano le disposizioni in materia di rapporto di lavoro, la proroga delle moratorie per le PMI e del credito di imposta per canoni di locazione, l'introduzione di un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti operanti nel settore della vendita al pubblico nei centri storici turistici, l'ulteriore facoltà di rateizzare i versamenti tributari e contributivi sospesi, il differimento del versamento della seconda rata IRPEF / IRES e IRAP per i contribuenti soggetti agli ISA.

Viene inoltre reintrodotta la possibilità di rivalutare, anche fiscalmente, il valore dei beni di impresa, incluse le partecipazioni in imprese controllate e collegate, mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva.

In dettaglio

Disposizioni in materia di lavoro¹

Articolo	Soggetti	Agevolazione	Provvedimento
1	Datori di lavoro	Nuovi trattamenti di CIGO, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga	<ul style="list-style-type: none"> Per i datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 è possibile presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga (artt. 19 - 22 quinquies del DL 18/2020) per una durata massima di: <ul style="list-style-type: none"> 9 settimane; incrementate di ulteriori 9 settimane, esclusivamente per i datori di lavoro ai quali sia già stato interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane, una volta decorso il periodo autorizzato. Le complessive 18 settimane devono essere collocate tra il 13.7.2020 e il 31.12.2020 e, con riferimento a tale periodo, costituiscono la durata massima richiedibile con causale COVID-19.

¹ Per gli opportuni approfondimenti in relazione alle disposizioni in materia di lavoro, si rinvia il lettore a confrontarsi con il proprio consulente del lavoro.



Articolo	Soggetti	Agevolazione	Provvedimento
3 e 6	Datori di lavoro	Esonero contributivo per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione e per le assunzioni a tempo indeterminato	<ul style="list-style-type: none"> Ai datori di lavoro privati, ad esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di cui all'art. 1 e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale ex artt. 19 - 22 del DL 18/2020, ferma restando l'aliquota delle prestazioni pensionistiche, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31.12.2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei predetti mesi di maggio e giugno 2020. L'esonero spetta anche ai datori di lavoro che abbiano richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del DL 18/2020, collocati, anche parzialmente, dopo il 12.7.2020. I datori di lavoro che fruiscono dell'esonero in esame sono soggetti ai divieti in materia di licenziamento per motivi economici ex art. 14 del Decreto. La violazione dei predetti divieti determina la revoca retroattiva dell'esonero contributivo concesso e l'impossibilità di presentare domanda di integrazione salariale ex art. 1. Fino al 31.12.2020, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, viene riconosciuto un esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato successivamente alla data di entrata in vigore del DL in esame (15.8.2020). Entrambi gli esoneri in esame sono cumulabili con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

Articolo	Soggetti	Agevolazione	Provvedimento
14	Datori di lavoro	Divieto di licenziamento	<ul style="list-style-type: none"> Per i datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale di cui all'art. 1 del presente decreto o dell'esonero dal versamento dei contributi di cui all'art. 3 è precluso: <ul style="list-style-type: none"> l'avvio di procedure di licenziamento collettivo ex artt. 4, 5 e 24 della L. 223/91 e restano sospese quelle pendenti avviate dopo il 23.2.2020; indipendentemente dal numero di dipendenti, il recesso dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della L. 604/66 e le relative procedure già avviate ai sensi dell'art. 7 della medesima legge. Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero di dipendenti, nell'anno 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo può, anche oltre il termine di 15 giorni dall'impugnazione del licenziamento previsto dall'art. 18 co. 10 della L. 300/70, revocare la risoluzione del rapporto, purché faccia contestuale richiesta di fruizione del trattamento di integrazione salariale di cui al DL 18/2020, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento.



Misure di sostegno e rilancio dell'economia

Articolo	Soggetti	Agevolazione	Provvedimento
59	Soggetti esercenti attività di impresa di vendita al pubblico di beni o servizi nei centri storici turistici	Contributo a fondo perduto	<ul style="list-style-type: none"> Viene riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto sino all'importo massimo di euro 150.000 ai soggetti esercenti attività d'impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri². Il contributo spetta inoltre a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 dei suddetti esercizi nelle zone A dei citati Comuni sia inferiore ai 2/3 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019. L'ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra (i) l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e (ii) l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019. Il contributo spetta nelle seguenti misure: <ul style="list-style-type: none"> 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro; 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro; 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro.

² I Comuni interessati sono i seguenti: Venezia, Verbania, Firenze, Rimini, Siena, Pisa, Roma, Como, Verona, Milano, Urbino, Bologna, La Spezia, Ravenna, Bolzano, Bergamo, Lucca, Matera, Padova, Agrigento, Siracusa, Ragusa, Napoli, Cagliari, Catania, Genova, Palermo, Torino, Bari.



			<ul style="list-style-type: none"> Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i requisiti richiesti, in misura non inferiore a: <ul style="list-style-type: none"> 1.000 euro per le persone fisiche; 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dall'1.7.2019 nelle zone A dei suddetti Comuni.
62	Micro e piccole imprese	Aiuti di Stato anti COVID alle micro e piccole imprese - deroga alla disciplina comunitaria delle imprese in difficoltà	<ul style="list-style-type: none"> In deroga all'art. 61 co. 1 del DL 34/2020, gli aiuti di cui agli artt. 54 - 60 del DL 34/2020 possono essere concessi alle PMI, come definite ai sensi dell'allegato I del reg. UE 651/2014, che risultavano in difficoltà, in base al predetto regolamento, già alla data del 31.12.2019, a condizione che: <ul style="list-style-type: none"> non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza; non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio, salvo che al momento della concessione dell'aiuto l'impresa abbia rimborsato il prestito o abbia revocato la garanzia; non abbiano ricevuto aiuti per la ristrutturazione, salvo che al momento della concessione dell'aiuto non siano più soggette al piano di ristrutturazione.

Articolo	Soggetti	Agevolazione	Provvedimento
65	PMI	Proroga moratoria per le PMI	<ul style="list-style-type: none"> Sono prorogati dal 30.9.2020 al 31.1.2021 i termini di sospensione: <ul style="list-style-type: none"> previsti all'art. 56 del DL 18/2020 che regola le misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese; previsti all'art. 37-bis del DL 23/2020 sulle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie. La proroga della moratoria opera automaticamente e senza alcuna formalità per le imprese già ammesse alle misure di sostegno, di cui all'art. 56 del DL 18/2020. Inoltre, le imprese che al 15.8.2020 presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno finanziario di cui al co. 2 dell'art. 56, possono essere ammesse entro il 31.12.2020, secondo le condizioni e le modalità previste dall'art. 56.
68	Persone fisiche	PIR - Incremento del limite dell'investimento annuo	<ul style="list-style-type: none"> Il Decreto incrementa da euro 150.000 a euro 300.000 il limite di investimento annuo che può essere fatto in un Piano di risparmio a lungo termine (PIR) disciplinato dall'art. 136 del DL 34/2020.
71	Società di capitali, cooperative e mutue assicuratrici	Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società	<ul style="list-style-type: none"> Le misure di svolgimento "a distanza" introdotte dall'art. 106 del DL 18/2020 sono prorogate sino al 15.10.2020.

Misure fiscali

Articolo	Soggetti	Agevolazione	Provvedimento
77	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione	Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto di azienda	<ul style="list-style-type: none"> Il credito d'imposta viene esteso anche con riferimento al mese di giugno (e al mese di luglio per gli stagionali).
78	Soggetti esercenti attività d'impresa in luoghi aperti al pubblico	Abolizione seconda rata IMU per l'anno 2020 per alberghi stabilimenti balneari, altri immobili del settore turistico, fiere, cinema e teatri	<ul style="list-style-type: none"> Sono esentati dal pagamento della seconda rata dell'IMU per l'anno 2020 i seguenti immobili: <ul style="list-style-type: none"> adibiti a stabilimenti balneari marittimi, termali, lacuali e fluviali; di cui alla categoria catastale D/2 e relative pertinenze a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate; di cui alla categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni; di cui alla categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori dell'attività ivi esercitate; immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
79	Soggetti esercenti attività turistica	Credito d'imposta per la ristrutturazione degli alberghi	<ul style="list-style-type: none"> Viene riconosciuto un credito d'imposta del 65% per le spese di riqualificazione e miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere di cui all'art. 10 del DL 83/2014 sostenute nel 2020 e 2021. Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del Dlgs. 241/97.

Articolo	Soggetti	Agevolazione	Provvedimento
80	Tutti i contribuenti	Superbonus del 110%	<ul style="list-style-type: none"> Il superbonus del 110% viene esteso anche agli immobili classificati nella categoria catastale A/9, precedentemente esclusi dal D.L. 34/2020, qualora aperti al pubblico.
81	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione	Credito d'imposta per investimenti pubblicitari in favore di leghe, società sportive professionistiche, ASD e SSD	<ul style="list-style-type: none"> È riconosciuto un credito di imposta a fronte di investimenti di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e destinati a leghe, società sportive professionistiche, ASD e SSD con ricavi 2019 almeno pari a 200.000 euro e fino ad un massimo di 15 milioni di euro.
97	Tutti i contribuenti che hanno beneficiato della proroga dei versamenti fiscali e contributivi	Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi e delle ritenute non operate	<ul style="list-style-type: none"> Tutti i soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali, contributivi e delle ritenute non operate ai sensi degli artt. 126 e 127 del DL 34/2020 possono eseguire i versamenti che sono stati sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in alternativa: <ul style="list-style-type: none"> in un'unica soluzione entro il 16.9.2020; mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020. Il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16.1.2021. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Tali modalità e termini si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d'imposta.



Articolo	Soggetti	Agevolazione	Provvedimento
98	Soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione	Rinvio del termine di versamento del secondo acconto IRPEF/IRES e IRAP per i soggetti ISA	<ul style="list-style-type: none"> I contribuenti soggetti ad ISA possono differire al 30.4.2021 il versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (i.e. esercizio 2020, per i soggetti "solari). Requisito per il differimento è che, nel primo semestre dell'anno 2020, l'ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
99	Tutti i contribuenti	Sospensione dei termini di riscossione	<ul style="list-style-type: none"> Vengono sospesi sino al 30.11.2020 i termini di versamento derivanti da cartelle di pagamento i cui termini scadono tra l'8.3.2020 e il 15.10.2020 (in precedenza 31.8.2020). Entro la data del 30.11.2020 sarà inoltre possibile chiedere la dilazione dei pagamenti.
110	Soggetti passivi IRES	Rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni	<ul style="list-style-type: none"> I soggetti IRES che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali hanno la facoltà, in sede di redazione del bilancio 2020, di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni in società controllate e collegate risultanti dal bilancio 2019. La rivalutazione può avere solo effetti civilistici ovvero anche fiscali mediante il versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP e relative addizionali del 3%. Anche il saldo positivo di rivalutazione può essere affrancato ai fini fiscali mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%. L'imposta sostitutiva può essere versata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo.

			<ul style="list-style-type: none"> I maggiori valori assoggettati all'imposta sostitutiva del 3% sono riconosciuti ai fini fiscali a decorrere dall'esercizio 2021. Tuttavia, ai fini della determinazione delle plus / minusvalenze, il valore fiscale è riconosciuto dall'esercizio 2024. Il saldo attivo di rivalutazione, se non affrancato con il versamento dell'imposta sostitutiva del 10%, costituisce una riserva in sospensione di imposta, sempreché il maggior valore dei beni sia stato affrancato ai fini fiscali. Se la rivalutazione ha effetti solo civilistici, il saldo attivo di rivalutazione non costituisce riserva in sospensione di imposta.
--	--	--	---

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it

La presente Newsletter è destinata a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.

